

Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE)

(del 30 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Richiamati il Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE) entrato in vigore il 1° aprile 2010 (FU 24/2010 del 26 marzo 2010);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

rilevato che alcune estetiste sfuggono all'applicazione del CNLE attualmente in vigore in quanto impiegate in strutture o aziende la cui attività preponderante non è quella di estetista;

considerata la necessità di estendere l'applicabilità del CNLE a tutte le estetiste qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove sono impiegate;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2012 di venerdì 21 dicembre 2012 del Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE);

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.,
- la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999 e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 14 dicembre 2012 di proporre al Consiglio di Stato la proroga e l'estensione del campo d'applicazione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per i saloni di bellezza

decreta:

Il Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza è prorogato per un ulteriore periodo di 2 anni, fino al 31 dicembre 2014 e esteso a tutte le estetiste qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove sono impiegate.

Bellinzona, 30 gennaio 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE)

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio

Campo di applicazione

Art. 1 **Il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologi (cfr. 93.02B NOGA 2002) e a tutte le estetiste qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove sono impiegate.**

Salari

Art. 2 **I salari minimi obbligatori per le lavoratrici e i lavoratori dei saloni di bellezza sono i seguenti:**

a) CHF 3'210.– al mese per un orario settimanale di 43 ore.

b) CHF 17.23 all'ora per un impiego a ore*

*** Personale occasionale e/o a tempo parziale remunerati all'ora.**

A questi importi orari vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane) e per i giorni festivi (3.6% per 9 giorni).

Adeguamento al
rincaro dei salari
minimi

Art. 3 I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

Altre disposizioni
in vigore
e durata

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Il Consiglio di Stato decide l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza. Lo stesso avrà una validità di 2 anni.
